

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/781 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 2015****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Serbia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 332/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 aprile 2008 è stato firmato l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra («ASA»). L'ASA è entrato in vigore il 1° settembre 2013 ⁽²⁾.
- (2) L'ASA ha sostituito l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra («accordo interinale»), che era entrato in vigore il 1° febbraio 2010 ⁽³⁾ e aveva dato esecuzione alle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali contenute nell'ASA.
- (3) L'allegato IV dell'ASA e l'allegato IV dell'accordo interinale riguardano le concessioni comunitarie per i prodotti della pesca serbi, in forma di contingenti tariffari.
- (4) Il 25 giugno 2014 è stato firmato il protocollo dell'ASA per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ⁽⁴⁾ («il protocollo»). La firma a nome dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica e degli Stati membri è stata autorizzata con decisione 2014/517/UE del Consiglio ⁽⁵⁾ e con decisione 2014/518/Euratom del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (5) Il protocollo prevede di aumentare di 26 t il contingente tariffario in vigore per le carpe originarie della Serbia e di aprire un nuovo contingente tariffario per le importazioni di prodotti della voce SA 1604 entro un limite annuo di 15 t. Per il primo anno di applicazione i volumi dei contingenti tariffari devono essere calcolati proporzionalmente ai volumi annui di base secondo il tempo trascorso dall'inizio dell'anno civile alla data di applicazione del protocollo.
- (6) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie è subordinata alla presentazione della pertinente prova di origine alle autorità doganali, secondo quanto previsto dall'accordo interinale e dall'ASA.
- (7) I contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti dalla Commissione in base al principio «primo arrivato, primo servito», conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GUL 103 del 5.4.2014, pag. 10.

⁽²⁾ Decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GUL 278 del 18.10.2013, pag. 14).

⁽³⁾ Decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GUL 28 del 30.1.2010, pag. 1).

⁽⁴⁾ GUL 233 del 6.8.2014, pag. 3.

⁽⁵⁾ Decisione 2014/517/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GUL 233 del 6.8.2014, pag. 1).

⁽⁶⁾ Decisione 2014/518/Euratom del Consiglio, del 14 aprile 2014, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GUL 233 del 6.8.2014, pag. 20).

⁽⁷⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

- (8) La nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾ contiene nuovi codici NC diversi da quelli indicati nell'accordo interinale e nell'ASA. I nuovi codici NC dovrebbero pertanto essere riportati nell'allegato del presente regolamento.
- (9) Per garantire sia l'efficace applicazione e gestione dei contingenti tariffari concessi nell'ambito dell'accordo interinale e dell'ASA, sia la certezza del diritto e la parità di trattamento per quanto riguarda la riscossione dei dazi, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi dalla data di entrata in vigore dell'accordo interinale.
- (10) Il protocollo deve essere applicato su base provvisoria a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. Pertanto, l'aumento del contingente tariffario in vigore per le carpe e l'applicazione del nuovo contingente tariffario per le importazioni di prodotti della voce SA 1604 dovrebbero avere effetto dal 1° agosto 2014.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le merci originarie della Repubblica di Serbia elencate nell'allegato.

Articolo 2

Le merci originarie della Repubblica di Serbia elencate nella parte A dell'allegato e dichiarate per l'immissione in libera pratica tra il 1° febbraio 2010 e il 31 dicembre 2011 sono esenti dai dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione nei limiti del rispettivo contingente tariffario fissato nella parte A dell'allegato.

Le merci originarie della Repubblica di Serbia elencate nella parte B dell'allegato e dichiarate per l'immissione in libera pratica dal 1° gennaio 2012 sono esenti dai dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione nei limiti del rispettivo contingente tariffario fissato nella parte B dell'allegato.

Articolo 3

I contingenti tariffari fissati nell'allegato sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

ALLEGATO

PARTE A

Applicabile dall'1.2.2010 al 31.12.2011

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel contesto della presente parte dell'allegato, in base ai codici NC esistenti l'1.2.2010.

Numero d'ordine	Codice NC	Sottovoce TARIC	Designazione delle merci	Volume dall'1.2.2010 al 31.12.2010 (peso netto in t)	Volume dall'1.1.2011 al 31.12.2011 (peso netto in t)
09.1545	0301 91 10		Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	15 tonnellate	15 tonnellate
	0301 91 90				
	0302 11 10				
	0302 11 20				
	0302 11 80				
	0303 21 10				
	0303 21 20				
	0303 21 80				
	0304 19 15				
	0304 19 17				
	ex 0304 19 18	30			
	ex 0304 19 91	10			
	0304 29 15				
	0304 29 17				
	ex 0304 29 18	30			
	ex 0304 99 21	11 12 20			
	ex 0305 10 00	10			
	ex 0305 30 90	50			
	0305 49 45				
	ex 0305 59 80	61			
ex 0305 69 80	61				

Numero d'ordine	Codice NC	Sottovoce TARIC	Designazione delle merci	Volume dall'1.2.2010 al 31.12.2010 (peso netto in t)	Volume dall'1.1.2011 al 31.12.2011 (peso netto in t)
09.1546	0301 93 00		Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	60 tonnellate	60 tonnellate
	0302 69 11				
	0303 79 11				
	ex 0304 19 18	20			
	ex 0304 19 91	20			
	ex 0304 29 18	20			
	ex 0304 99 21	16			
	ex 0305 10 00	20			
	ex 0305 30 90	60			
	ex 0305 49 80	30			
	ex 0305 59 80	63			
	ex 0305 69 80	63			

PARTE B

Applicabile dall'1.1.2012

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini della presente parte dell'allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Sottovoce TARIC	Designazione delle merci	Volumi annuali (dall'1.1 al 31.12) (peso netto in t)
09.1545	0301 91		Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	2012 e anni successivi: 15 tonnellate
	0302 11			
	0303 14			
	0304 42			
	ex 0304 52 00	10		
	0304 82			
	ex 0304 99 21	11		
		12		
		20		
	ex 0305 10 00	10		
	ex 0305 39 90	10		
	0305 43 00			
ex 0305 59 80	61			
ex 0305 69 80	61			

Numero d'ordine	Codice NC	Sottovoce TARIC	Designazione delle merci	Volumi annuali (dall'1.1 al 31.12) (peso netto in t)
09.1546	0301 93 00		Carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	2012 e 2013: 60 tonnellate 2014: 60 tonnellate aumentate di 10,833 tonnellate dall'1.8.2014 2015 e anni successivi: 86 tonnellate
	0302 73 00			
	0303 25 00			
	ex 0304 39 00	20		
	ex 0304 51 00	10		
	ex 0304 69 00	20		
	ex 0304 93 90	10		
	ex 0305 10 00	20		
	ex 0305 31 00	10		
	ex 0305 44 90	10		
	ex 0305 59 80	63		
ex 0305 64 00	10			
09.1592	Voce SA 1604		Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce;	Dall'1.8.2014 al 31.12.2014: 6,25 tonnellate 2015 e anni successivi: 15 tonnellate